



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

REGOLAMENTO PER INTERVENTI EDILIZI MINORI (manufatti pertinenziali e per esigenze temporanee)

PREMESSA

L'installazione di piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini od orti, è una esigenza sempre più diffusa presso la cittadinanza e non è sempre chiaro se questi debbano o meno essere considerati delle vere e proprie costruzioni.

Per fornire all'utenza uno strumento normativo è stato predisposto il presente regolamento, che disciplina alcuni interventi edilizi minori, quali le pertinenze ed i manufatti per esigenze temporanee, facendo in tal modo chiarezza su quali siano i manufatti che vanno considerati delle "costruzioni" e quali invece non devono essere considerati tali.

Il Regolamento disciplina una serie di interventi edilizi minori, per la realizzazione di modesti manufatti riconducibili al concetto di "pertinenza", quali piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni.

Tali manufatti sono esclusi dal concetto di "nuova costruzione", di cui d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 3, co. 1 lett. e.6), quando rispettano le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate per ogni singola tipologia e quando, nel caso di manufatti pertinenziali di edifici esistenti, il relativo volume è comunque inferiore al 20% di quello del fabbricato principale o della porzione di fabbricato (unità abitativa) di cui il manufatto va a costituire pertinenza.

Non essendo considerati "costruzione", possono pertanto essere realizzati, in tutte le zone di PRG, previa presentazione al Comune di idoneo titolo abilitativo in conformità alla vigente normativa in materia edilizia, attualmente rappresentato dalla "*Comunicazione di inizio lavori asseverata*" (C.I.L.A.), così come regolamentata dal d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis e dal D. Lgs. 222 del 25-11-2016 tabella A pn. 34, e dall' "*attività edilizia libera*", così come regolamentata dal d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1, dalla L.R. Marche 17 del 20-04-2015 art. 4 co. 1 lett. e) nonché dal D. Lgs. 222 del 25-11-2016 tabella A pnn. 2, 21, 25, 27, 28, 29 e dal "*glossario dell'edilizia*" libera di cui al decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 02-03-2018.

Nella zona agricola i manufatti stessi possono essere realizzati o come pertinenza di abitazioni o come pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto, e non devono essere finalizzati allo svolgimento di attività produttiva agricola, regolamentata da apposita normativa.

Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito precisate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, gli interventi pertinenziali non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

PARTE I – PERTINENZE

Art. 1 Caratteristiche di tipo generale delle pertinenze

Co. 1 Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale:

- lett. a)** non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;
- lett. b)** non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;
- lett. c)** non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche;
- lett. d)** dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa. Nel caso la particella catastale, su cui viene posata l'opera, sia diversa da quella dell'immobile principale la stessa deve risultare attigua senza interruzioni di altre proprietà;
- lett. e)** non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità;
- lett. f)** nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;
- lett. g)** per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui in premessa, la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e proporzionata rispetto all'edificio principale;
- lett. h)** ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- lett. i)** non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo ineditato;
- lett. l)** non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 3,00 m dalle finestre di altra proprietà, se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione attraverso un accordo sottoscritto tra le parti;
- lett. m)** dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di codice civile per quanto attiene in particolare le distanze delle costruzioni, affacci e vedute rispetto ad altre proprietà, fatto salvo l'accordo sottoscritto tra i confinanti.

Art. 2 Atti autorizzativi e normative di riferimento

- Co. 1** La realizzazione di opere pertinenziali, in quanto non classificabili come “*interventi di nuova costruzione*”, non è soggetta al rilascio di Permesso di Costruire in quanto ritenuta attività edilizia libera, o soggetta a “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata” (C.I.L.A.) in quanto clausola residuale prevista dal d.P.R. n. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis e dalla tabella di cui al D. lgs. 222 del 25-11-2016 Tab. A Sez. II punto 34), come precisato nei successivi articoli del presente Regolamento.
- Co. 2** La documentazione da allegare alla C.I.L.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente, alla data di presentazione della stessa, con invio allo S.U.E. e con l'utilizzo della specifica modulistica e/o provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
- Co. 3** I soggetti abilitati a presentare la pratica edilizia sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge, fra cui il Regolamento Edilizio ed il d.P.R. 380 del 06-06-2001.
- Co. 4** I manufatti di cui al presente Regolamento, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti.
- Co. 5** Sono inoltre assoggettati ad altre eventuali normative, in relazione allo specifico tipo di intervento, comprese quelle riferite alla sicurezza delle costruzioni.

Art. 3 Inserimento delle pertinenze nel contesto

- Co. 1** Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.
- Co. 2** All'interno dei centri storici e nelle aree agricole, come individuati dalla zonizzazione del vigente P.R.G., nella realizzazione dei manufatti pertinenziali è fatto obbligo dell'utilizzo di materiali che non alterino il contesto urbano, per cui potranno essere utilizzati il legno di essenza naturale, il ferro o acciaio opportunamente verniciati di colorazione “*grigio canna di fucile opaco*”. Per i manti di copertura i coppi in laterizio tradizionale od i tendaggi di colorazione pastello della gradualità delle terre.
- Co. 3** Con riferimento al precedente comma 2, fuori dalle zone del P.R.G. relative ai centri storici ed alle aree agricole, in aggiunta al materiale descritto è consentito l'utilizzo del legno lamellare;
- Co. 4** Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato.
- Co. 5** Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali si dovrà ricorrere al nulla osta dei condomini.

Art. 4 Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, a servizio di edifici esistenti

- Co. 1** I manufatti di seguito specificati sono considerati “*pertinenza*” quando rispettano le seguenti prescrizioni, dettagliatamente specificate per ogni singola tipologia:
 - lett. a)** ai sensi del d.P.R. 380/2001 art. 3 lett. e.6), il volume complessivo delimitato dalle strutture dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere inferiore al 20% della cubatura del fabbricato principale, o della porzione di fabbricato (unità abitativa), di cui il manufatto va a costituire pertinenza;
 - lett. b)** quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% va riferita all'intero edificio e ogni intervento deve avere il nulla osta di tutti i condomini;
 - lett. c)** possono essere installati più manufatti per ogni unità abitativa, purché il volume complessivo degli stessi rientri nel 20% sopra specificato ed a condizione che si realizzi non più di un manufatto per ogni tipologia di cui al presente regolamento.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME


(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

- lett. d)** i manufatti devono essere in ogni caso fisicamente individuabili ed essere distanziati di almeno 1 metro tra loro e dall'edificio cui costituiscono pertinenza. La distanza di 1 m va calcolata con riferimento alla proiezione a terra dell'ingombro massimo riferito alle coperture ed agli aggetti. (*vedi esempio figura n. 1*)
- Co. 2** per quei manufatti non definibili come "volumi edificati", ai sensi del regolamento edilizio vigente, la consistenza volumetrica è data dal prodotto tra la superficie del sedime (*superficie coperta*), individuato dalla linea immaginaria misurata in corrispondenza delle sporgenze massime dei pilastri esterni, facenti parte della struttura verticale del manufatto, e l'altezza media misurata all'estradosso dei punti più alti della struttura di copertura;
- Co. 3** I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di "pertinenza", sono considerati "interventi di nuova costruzione", soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire.
- Co. 4** non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia, i manufatti tipo piccoli forni domestici in muratura, barbecue, locali contatori e simili, destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre normative in relazione al caso specifico e non devono arrecare inconvenienti di alcun tipo ai proprietari confinanti. In ogni caso non devono avere superficie coperta superiore a 3,00 mq, se non specificato, ed altezza non superiore a quella della recinzione più vicina se presentano una consistenza volumetrica.



Art. 5 Aspetti generali ed applicativi del presente regolamento

- Co. 1** ove non altrimenti specificato, per i manufatti pertinenziali di cui al presente regolamento, la struttura orizzontale di copertura non potrà avere lo sporto di gronda con larghezza superiore ai 60 cm;
- Co. 2** è fatto salvo il rispetto delle altre norme di settore, e/o vincoli gravanti sull'immobile, che richiedono specifiche verifiche, attestazioni e/o nulla osta;
- Co. 3** qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, sui manufatti ritenuti soggetti all'edilizia libera, è da considerarsi altresì libero dall'obbligo di comunicazione purché non comporti la modifica della consistenza volumetrica ed i materiali utilizzati siano comunque quelli previsti dal presente regolamento.
- Co. 4** per i casi non previsti e non descritti nel presente regolamento, rimane a discrezione del servizio edilizia di valutare, caso per caso, la similitudine con le casistiche già annoverate e la relativa applicabilità del prescrizioni disposte con il presente regolamento.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

TABELLA “A”

A.1	SERRA da GIARDINO	ESEMPIO
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati residenziali posti in maniera isolata nell'area di corte, quali piccole serre di metallo o legno e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, sprovviste di strutture in muratura e con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- superficie coperta massima = 12 mq- altezza massima esterna = 2,50 m, misurata nel punto di massima altezza della struttura.- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit od aderenza), o integrati in essi (modo strutturale);- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;- nel caso che il manufatto venga interamente coperto con i pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, di cui al punto precedente la superficie coperta massima è pari a 20,00 mq; <p>L'installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli edifici.</p>	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ C.I.L.L.A. (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. d): non necessita di autorizzazione d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.12;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera; <p>Con installazione di pannelli solari e superficie maggiori di 12 mq e fino a 20 mq, ed edifici in zona A del vigente P.R.G.:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ C.I.L.L.A. (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c): necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata per gli immobili vincolati ai sensi della lett. c), come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. B Pn. B.8, ricadenti all'interno dei centri abitati di Piandelloro, Favallanciana, Arli, Paggese Valle d'Acqua, Case Carilli ed Arola, individuati con D.M. del 31-07-1985;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti ma non a collaudo statico (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.2	GAZEBO da GIARDINO	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nell'area di corte delle abitazioni, denominati "gazebo" quando sono a servizio della residenza.</p> <p>Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima esterna 2,50 m, misurata nel punto di massima altezza della struttura;- superficie coperta massima 12,00 mq. È ammessa la sporgenza massima di 60 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, può essere invece delimitata con tendaggi o con materiali di facile smontaggio che lascino passare aria e luce.- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit od aderenza), o integrati in essi (modo strutturale);- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;- nel caso che il manufatto venga interamente coperto con i pannelli solari, di cui al punto precedente, la superficie coperta massima è pari a 20,00 mq.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (D.M. 02-03-2018 <i>pn. 44 del Glossario</i>);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. d): non necessita di autorizzazione (d.P.R. 31 del 13-02-2017 <i>All. A Pn. A.12</i>);♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 <i>pn. ON 12.1</i>);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera; <p>Con installazione di pannelli solari e superficie maggiori di 12 mq e fino a 20 mq, ed edifici in zona A del vigente P.R.G.:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ C.I.L.A. (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale dell'art. 6 co. 1 lett. e-quater);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. e): necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata per gli immobili vincolati ai sensi della lett. e), come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 <i>All. B Pn. B.8</i>, ricadenti all'interno dei centri abitati di Piandelloro, Favallanciana, Arli, Paggese Valle d'Acqua, Case Carilli ed Arola, individuati con D.M. del 31-07-1985;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti ma non a collaudo statico (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 <i>pn. ON 12.1</i>);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.3	PERGOLATO O PERGOTENDA	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze i manufatti denominati "pergolati" posti in aderenza alle pareti dell'edificio principale, od isolati nell'area di corte, a servizio della residenza. Devono attenersi alle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima esterna misurata nel punto di massima altezza della struttura = 2,50 m salvo maggiore altezza strettamente necessaria per garantire il mantenimento delle aperture esistenti sulle pareti ostruite dal manufatto;- superficie coperta massima = 12,00 mq. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro, assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione;- la struttura non deve presentare opere che ostruiscano il passaggio sui lati di delimitazione della superficie coperta, e cioè con l'assenza di qualsivoglia tamponatura od elemento isolato posto tra le strutture verticali di sostegno, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti;- può essere coperta con tendaggi, di colorazione pastello e della gradualità delle terre, ma per tutto lo sviluppo della copertura deve essere garantito il passaggio di aria e luce. Nel caso di installazione di una tenda, in prossimità della copertura ed a protezione dello spazio occupato dalla pergola, la stessa deve essere di tipo retrattile e della colorazione anzi descritta;- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;- se il manufatto viene interamente coperto con pannelli solari, la superficie coperta massima è pari a 20,00 mq.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (D.M. 02-03-2018 <i>pn. 46 e 50 del Glossario</i>);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. d): non necessita di autorizzazione (d.P.R. 31 del 13-02-2017 <i>All. A Pn. A.12</i>);♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 <i>pn. ON 12.1</i>);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera; <p>Con installazione di pannelli solari e superficie maggiori di 12 mq e fino a 20 mq, ed edifici in zona A del vigente P.R.G.:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ C.I.L.L.A. (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale dell'art. 6 co. 1 lett. e-quater);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. o): necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata per gli immobili vincolati ai sensi della lett. c), come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 <i>All. B Pn. B.8</i>, ricadenti all'interno dei centri abitati di Piandello, Favallanciana, Arli, Paggese Valle d'Acqua, Case Carilli ed Arola, individuati con D.M. del 31-07-1985;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti ma non a collaudo statico (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 <i>pn. ON 12.1</i>);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.4	<u>PISCINA nelle AREE DI PERTINENZA</u>	<u>ESEMPIO</u> (solo indicativo)
<u>Requisiti</u>	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, è considerata pertinenza la piscina posta nell'area di corte delle abitazioni o attività ricettive.</p> <p>Nel considerare il limite del 20%, rispetto al fabbricato principale o della porzione di fabbricato (unità abitativa) di cui il manufatto va a costituire pertinenza, va fatto riferimento sia al sedime, in termini di superficie, che al volume interrato, in termini di cubatura. Per sedime della piscina si deve intendere il limite della struttura compreso delle griglie esterne di raccolta dell'acqua in eccedenza.</p> <p>Tale opera dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- per le opere di finitura delle piscine interrate devono essere utilizzati materiali naturali quali la pietra tradizionale del posto ed il legno;- la profondità massima della vasca deve essere di 2 m;- nelle zone A del vigente P.R.G. possono essere realizzate solo piscine interrate o prefabbricate/gonfiabili fuori terra posate per il solo periodo estivo.	
<u>Regime</u>	<p><u>Piscine prefabbricate/gonfiabili fuori terra posate per il solo periodo estivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">♦ <u>EDILIZIA LIBERA</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1 lett. e-quinquies);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): non necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera; <p><u>Piscine interrate o prefabbricate/gonfiabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 13.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.5	BOX IN LEGNO per RICOVERO ATTREZZI da GIARDINO	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nell'area di corte delle abitazioni denominati "box in legno per ricovero attrezzi da giardino".</p> <p>Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- struttura leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;- superficie coperta massima pari a 8,00 mq. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;- altezza massima misurata nel punto di massima sporgenza della struttura non superiore a m 2,40;- installazione, possibilmente, nei retro degli edifici.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (D.M. 02-03-2018 <i>pn. 48 del Glossario</i>);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 <i>art. 136 co. 1 lett. d</i>): non necessita di autorizzazione paesaggistica come prescritto dal <i>d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.12</i>;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (<i>d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1</i>);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.6	TETTOIA per RICOVERO AUTOVETTURE	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nell'area di corte delle abitazioni, denominati "tettoia per ricovero autovetture".</p> <p>Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima esterna misurata nel punto di massima altezza della struttura = 2,50 m;- superficie coperta massima = 15,00 mq. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione;- la struttura non deve presentare opere che ostruiscano il passaggio sui lati di delimitazione della superficie coperta, e cioè con l'assenza di qualsivoglia tamponatura od elemento isolato posto tra le strutture verticali di sostegno, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti;- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;- nel caso che il manufatto venga interamente coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta massima è pari a 20,00 mq.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. d): non necessita di autorizzazione (d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.12);♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera; <p>Con installazione di pannelli solari e superficie maggiori di 15 mq e fino a 20 mq, ed edifici in zona A del vigente P.R.G.:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale dell'art. 6 co. 1 lett. e-quater);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c): necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata per gli immobili vincolati ai sensi della lett. c), come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. B Pn. B.8, ricadenti all'interno dei centri abitati di Piandelloro, Favalanziata, Arli, Paggese Valle d'Acqua, Case Carilli ed Arola, individuati con D.M. del 31-07-1985;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti ma non a collaudo statico (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.7	PENSILINA per RICOVERO AUTOVETTURE	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Costituisce pertinenza senza consistenza volumetrica, quindi non soggetta al limite volumetrico di cui all'art. 4 ed ai limiti di superficie coperta, la copertura con manufatti tipo “pensilina” degli spazi di sosta per autovetture sulla corte degli edifici residenziali. In particolare questi manufatti dovranno essere costituiti da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato od aderenti ad una parete verticale esistente, senza alcun tamponamento laterale.</p> <p>Tale “pensilina” non è ammessa nelle zone: A, E1, E2 ed E3 del vigente P.R.G.</p> <p>Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima esterna misurata nel punto di massima altezza della struttura = 2,50 m;- installate sugli spazi di sosta per autovetture della corte degli edifici residenziali;- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare riparo, e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati rimovibili previo smontaggio e non per demolizione;- la struttura non deve presentare opere che ostruiscano il passaggio sui lati di delimitazione della superficie coperta, e cioè con l'assenza di qualsivoglia tamponatura od elemento isolato posto tra le strutture verticali di sostegno, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti;- la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera; <p>Con installazione di pannelli solari e superfici superiori a 12 mq:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale dell'art. 6 co. 1 lett. e-quater);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti ma non a collaudo statico (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.8	AUTORIMESSE PERTINENZIALI IN TERRITORIO RURALE (Zona E1 del vigente P.R.G.)	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, sono da considerarsi pertinenze i manufatti posti in maniera isolata nell'area di corte delle abitazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- è consentita la realizzazione di una struttura aperta non tamponata per ogni edificio principale;- altezza massima esterna misurata nel punto di massima altezza della copertura = 3,00 m;- superficie coperta massima inferiore a mq 35,00. E' ammessa la sporgenza massima di 60 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;- forma rettangolare e copertura a due falde con colmo centrato e manto in coppi di laterizio;- struttura costituita da montanti e travi in legno con eventuale rivestimento in laterizio con finitura analoga a quella dell'edificio principale.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.L.A</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 93, 94);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.9	STRUTTURE OMBREGGIANTI per PARCHEGGI in ZONE PRODUTTIVE E TERZIARIE	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Nelle zone produttive e terziarie sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti.</p> <p>I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con materiali di facile smontaggio compatibili con il contesto.</p> <p>E' inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.</p> <p>I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito.</p> <p>Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.</p> <p>Le attività produttive e terziarie insediate in tutte le altre aree di P.R.G. dovranno attenersi a quanto previsto per gli interventi su edifici residenziali.</p>	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 93, 94);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.10	MANUFATTI per la DETENZIONE DEI CANI	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4, è considerato pertinenza il manufatto, posto nell'area di corte delle abitazioni, da utilizzare esclusivamente per il riparo del cane dal sole e dalle intemperie.</p> <p>Tale manufatto, che dovrà essere realizzato nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2, dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- superficie massima di 8,00 mq, compresa la cuccia;- altezza massima 1,50 m. <p>La struttura potrà essere recintata lateralmente. La stessa potrà essere tamponata lateralmente fino ad un massimo di ml 1,50 da terra con materiali di facile smontaggio compatibili con il contesto e la copertura dovrà essere in materiale idoneo, anch'esso di facile smontaggio, trattato in maniera da ridurre l'impatto ambientale.</p>	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (D.M. 02-03-2018 pn. 47 del Glossario);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): non necessita di autorizzazione paesaggistica come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.12;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

<u>A.11</u>	<u>MANUFATTI AD USO INTERESSE SOCIALE, DIDATTICO O PUBBLICA UTILITÀ</u>	<u>ESEMPIO</u> (solo indicativo)
<u>Requisiti</u>	<p>Sono considerate pertinenze i manufatti da utilizzare per finalità pubbliche o di pubblico interesse da parte di soggetti pubblici o che esercitano una funzione di pubblico interesse.</p> <p>La finalità pubblica o di pubblico interesse deve essere dimostrata con apposita documentazione da parte del soggetto richiedente ed essere autorizzata con specifica decisione della Giunta Comunale.</p> <p>Questi manufatti devono essere installati per un periodo di tempo determinato, in ragione della funzione che devono assolvere. Alla scadenza del periodo predeterminato devono essere rimossi e l'area di sedime deve essere restituita alla sua originaria destinazione.</p> <p>I manufatti devono avere dimensioni strettamente necessarie per l'uso cui sono destinati e rispettare le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.</p>	
<u>Regime</u>	<ul style="list-style-type: none">◆ <u>C.I.L.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)◆ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;◆ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): soggetto a deposito presso gli uffici preposti (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 93, 94);◆ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

<u>A.12</u>	<u>MANUFATTI A SERVIZIO DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO COLTIVATI AD ORTI, CASTAGNETI OD ALBERI DA FRUTTO</u>	<u>ESEMPIO</u> (solo indicativo)
<u>Requisiti</u>	<p>È considerata pertinenza il singolo manufatto a servizio di appezzamenti di terreno, coltivati ad orto, castagneti od alberi da frutto, di superficie non inferiore a 500 mq e particelle della stessa proprietà contigue tra di loro;</p> <p>Tali manufatti dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- struttura portante leggera in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;- tamponamento laterale impermeabilizzato con colori compatibili con il contesto;- superficie lorda massima pari a 12,00 mq; E' ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;- altezza massima misurata nel punto di massima altezza della copertura non superiore a m 2,40;- pianta rettangolare o quadrata e copertura a due falde con colmo centrato e manto in coppi di laterizio;- divieto di pavimentazione dell'area circostante;- divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato;	
<u>Regime</u>	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale)♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): necessita di autorizzazione paesaggistica;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 12.1);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.13	VOLIERA per UCCELLI	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Fermo restando il limite volumetrico di cui all'art. 4 è considerato pertinenza il manufatto, posto in maniera isolata nell'area di corte delle abitazioni, da utilizzare esclusivamente per contenere gli uccelli.</p> <p>Tale manufatto, che dovrà essere realizzato nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2, dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- superficie massima di 8,00 mq;- altezza massima 2,50 m.- divieto di pavimentazione dell'area circostante;- divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (D.M. 02-03-2018 <i>pn. 47 del Glossario</i>);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): non necessita di autorizzazione paesaggistica come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.12;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.14	<u>AREE LUDICHE ed ELEMENTI di ARREDO AREE di PERTINENZA</u>	<u>ESEMPIO (solo indicativo)</u>
<u>Requisiti</u>	<p>Sono considerate pertinenze, se posti nell'area di corte delle abitazioni, forni domestici in muratura (barbecue), locali contatori, grigliati e fioriere, fontane, ombrelloni e giochi per bambini, sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette, vasca di raccolta delle acque, muretto, scultura, fioriera, panca e assimilate, elementi divisorie verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.</p> <p>I manufatti devono avere dimensioni strettamente necessarie per l'uso cui sono destinati e rispettare le caratteristiche di cui al precedente articolo 4 comma 4.</p>	
<u>Regime</u>	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>EDILIZIA LIBERA</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1 lett. e-ter ed e-quinquies/D.M. 02-03-2018 pn. 41, 43, 45, 49, 51 del Glossario);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): non necessita di autorizzazione paesaggistica come prescritto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.12;♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	 



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.15	TENDE PARASOLE	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Sono considerate pertinenze, se posti su terrazze e/o prospetti delle abitazioni private, le tende parasole a sbalzo e cioè installate senza la posa di pilastri a terra.</p> <p>Per gli edifici ricadenti nelle zone A del vigente P.R.G., i tendaggi devono essere di colorazione pastello con gradazione delle terre.</p>	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (D.M. 02-03-2018 <i>pn. 41, 43, 45, 49, 51 del Glossario</i>);♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 <i>art. 136 co. 1 lett. c, d</i>): non necessita di autorizzazione paesaggistica come previsto dal <i>d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.22</i>;♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.16	RECINZIONI delle AREE DI PERTINENZA	ESEMPIO
Requisiti	<p>E' considerata pertinenza la recinzione dell'area di corte delle abitazioni e degli impianti produttivi, realizzata in rete a maglie metalliche plastificate di colore verde ancorata a paletti in ferro anch'essi di colore verde.</p> <p>Tale manufatto dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima 1,50 m.- divieto di pavimentazione dell'area circostante;- assenza di qualsivoglia muretto di base e/o di delimitazione;- in presenza di strade comunali la recinzione dovrà essere posta ad 1 m dal limite esterno della zanella della strada e, nel caso di assenza della zanella, la recinzione dovrà essere posta ad 1,5 m dal limite esterno della carreggiata.	
Regime	<ul style="list-style-type: none">♦ EDILIZIA LIBERA (<i>d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1 lett. e-quinquies</i>);♦ vincolo paesaggistico (<i>D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d</i>): dall'analisi della giurisprudenza consolidata in materia, e dalla prassi amministrativa ad oggi applicata, l'intervento è ritenuto manutenzione ordinaria e pertanto escluso dall'autorizzazione paesaggistica d. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 149 co. 1 lett. a);♦ vincolo sismico (<i>D.M. del 10-02-1983</i>): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.17	<u>RECINZIONE DI SPAZI LIBERI OD IN ZONA AGRICOLA</u>	<u>ESEMPIO</u>
<u>Requisiti</u>	<p>E' considerata pertinenza la recinzione, di spazi libero od ubicato nelle aree situate in zona agricola, realizzata in rete a maglie metalliche plastificate di colore verde ancorata a paletti in ferro anch'essi di colore verde od in legno naturale.</p> <p>Tale manufatto dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima 2,00 m.- divieto di pavimentazione dell'area circostante;- divieto di realizzazione di qualsivoglia muretto di base e/o di delimitazione;- in area destinata ad E1 dal vigente P.R.G. i paletti di sostegno della recinzione devono essere esclusivamente in legno naturale;- in presenza di strade comunali la recinzione dovrà essere posta ad 1 m dal limite esterno della zanella della strada e, nel caso di assenza della zanella, la recinzione dovrà essere posta ad 1,5 m dal limite esterno della carreggiata	
<u>Regime</u>	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.A.</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d): dall'analisi della giurisprudenza consolidata in materia, e dalla prassi amministrativa ad oggi applicata, l'intervento è ritenuto manutenzione ordinaria e pertanto escluso dall'autorizzazione paesaggistica d. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 149 co. 1 lett. a);♦ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.18	IMPIANTI TECNOLOGICI ESTERNI	ESEMPIO (solo indicativo)
Requisiti	<p>Sono considerate pertinenza l'installazione, all'esterno degli edifici, di condizionatori ed impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole ed antenne, canne fumarie purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico;</p> <p>Tali opera dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi espressamente previsti dalle norme di settore è ammessa la possibilità di scaricare a parete i prodotti di combustione della canne fumarie, o altri condotti di esalazione, ma gli stessi non dovranno sporgere dalla parete e dovranno essere muniti di apposita griglia in rame;- per gli elementi terminali di esalazione si prescrive, in ogni caso, il rispetto delle distanze di cui alla legislazione vigente;- le canne fumarie, o altri condotti di esalazione, dovranno essere rivestite in rame o con finitura e tonalità uguale a quella della parete lungo la quale si dispiegano; <p><u>Per gli edifici ricadenti nelle zone A del vigente P.R.G., in aggiunta a quanto appena descritto, devono essere adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">◆ è vietata l'installazione, sulle pareti degli edifici, di <u>antenne e parabole</u> per la trasmissione e ricezione di segnali per telefonia cellulare o televisivi. È ammessa l'installazione di tali apparati sulle coperture degli edifici stessi a condizione che, nel caso di ricezione di segnali televisivi, gli stessi siano centralizzati e posti a servizio di tutte le unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio. Tali impianti tecnologici, dovranno essere distanziati ad almeno 3,00 m dalla linea di gronda della copertura;◆ è vietata l'installazione, all'esterno degli edifici, di <u>impianti e parti di essi</u> finalizzati al trattamento dell'aria. Tali impianti potranno essere inseriti all'interno delle aperture esistenti o nei sovra luce delle stesse e schermati con griglie metalliche tinteggiate secondo coloriture neutre, preferibilmente grigio “<i>canna di fucile</i>”, dovranno inoltre essere poste in posizione arretrata rispetto al filo esterno dell'apertura;	 
Regime	<ul style="list-style-type: none">◆ <u>EDILIZIA LIBERA</u> (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1 lett. a ed a-bis);◆ <u>vincolo paesaggistico</u> (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. d): non necessita di autorizzazione paesaggistica come previsto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. A Pn. A.5;◆ <u>vincolo sismico</u> (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;◆ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;	



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

Per edifici ricadenti nelle zone A del vigente P.R.G. ed in zona vincolata lett. c

- ♦ EDILIZIA LIBERA (d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1 lett. a ed a-bis);
- ♦ vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c): necessita di autorizzazione paesaggistica come previsto dal d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. B Pn. B.7;
- ♦ vincolo sismico (D.M. del 10-02-1983): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti;
- ♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;





COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

A.19	<u>VOLUME TECNICO</u>
<u>Requisiti</u>	<p>Si intendono pertinenze i volumi tecnici, esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile, strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.</p> <p>Tale opera dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima 2,50 m;- superficie lorda massima 5,00 mq;- dovrà avere le finiture identiche a quelle dell'edificio cui serve; <p>Per superfici maggiori di 5,00 mq lordi va preventivamente richiesto il nulla osta all'ufficio tecnico comunale, il quale si riserva di valutare la richiesta sulla base dell'effettiva esigenza dell'impianto da installare nel vano tecnico. Alla richiesta dovrà essere allegato un layout dell'impianto e giustificata l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.</p>
<u>Regime</u>	<ul style="list-style-type: none">♦ <u>C.I.L.L.A.</u> (<i>d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis co. 1 quale attività residuale</i>);♦ <u>vincolo paesaggistico</u> (<i>D. Lgs. 42 del 22-01-2004 art. 136 co. 1 lett. c, d</i>): necessita di autorizzazione paesaggistica come previsto dal <i>d.P.R. 31 del 13-02-2017 All. B Pn. B.17</i>;♦ <u>vincolo sismico</u> (<i>D.M. del 10-02-1983</i>): non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto (<i>d.G.R. Marche 836 del 25-05-2009 pn. ON 13.1</i>);♦ altri adempimenti richiesti da specifiche disposizioni normative, e/o soggetti all'applicazione della specifica normativa dettata dalla presenza di ulteriori vincoli, in funzione dell'ubicazione dell'opera;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma

Sede provvisoria: via Salaria n. 14 – Cap: 63095 – C.F. e P.I.: 00356080440

Tel.: 0736-80.12.62 – P.E.C.: comune.acquasantaterme@anutel.it - sito: www.comune.acquasantaterme.ap.it

PARTE II – MANUFATTI PER ESIGENZE TEMPORANEE

Art. 6 Aspetti normativi

- Co. 1** Nell'applicazione dell'articolo in esame è necessario fare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. 380 del 06-06-2001, il quale ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche “*l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee*”, nonché all'art. 6 co. 1 lett e-bis) dello stesso decreto in merito alle opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee;
- Co. 2** La temporaneità non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell'opera data dal costruttore ma deve collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili.
- Co. 3** La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall'uso a cui è destinato. Non è opera precaria la costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione.

Art. 7 Caratteristiche dei manufatti

- Co. 1** Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.
- Co. 2** La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.
- Co. 3** I manufatti da installare per esigenze stagionali o temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità ovvero rimosse per smontaggio e non per demolizione.

Art. 8 Modalità autorizzative e obbligo di rimozione

- Co. 1** Le costruzioni per esigenze stagionali e meramente temporanee, oggetto del presente Regolamento, sono subordinate ad apposita comunicazione, come previsto dal d.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6 co. 1 lett. e-bis), a cura dei soggetti interessati, secondo le modalità di seguito riportate:
- lett. a)** le opere stagionali, e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, sono comunicate per una ed una sola volta, nell'arco di 365 giorni, per un periodo non superiore a centottanta giorni (180 gg) continuativi e comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto;
- lett. b)** per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi la rimozione anticipata dei manufatti anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione;
- lett. c)** è consentita l'installazione di manufatti stagionali o temporanei, su suolo privato, a servizio di pubblici esercizi;
- lett. d)** i manufatti temporanei su aree pubbliche, oltre allo specifico nulla osta dell'Ente proprietario del suolo, sono anche regolamentati dalla normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
- Co. 2** Chiunque intenda installare manufatti per esigenze stagionali o temporanee deve presentare, allo S.U.E. di questa amministrazione, la documentazione sotto elencata:
- lett. a)** la comunicazione di inizio dei lavori, come da procedura dello S.U.E. e specifica modulistica prescritta, a firma del proprietario del suolo interessato. La comunicazione dovrà indicare anche il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato e le motivazioni che giustificano la necessità di installarlo;
- lett. b)** planimetria di zona in scala adeguata con indicato il punto di installazione;
- lett. c)** rappresentazione grafica del manufatto;
- lett. d)** documentazione fotografica dei luoghi;
- lett. e)** eventuale nulla osta di altri Enti, qualora necessario;
- lett. f)** dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della comunicazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
- lett. g)** copia della eventuale autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico.
- lett. h)** ad avvenuta rimozione dei manufatti temporanei una documentazione fotografica che dimostri il ripristino dello stato dei luoghi.
- Co. 3** Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.
- Co. 4** Qualora il manufatto non venga rimosso entro i termini indicati nella comunicazione, esso sarà considerato a tutti gli effetti una costruzione abusiva, soggetta al regime sanzionatorio prescritto dal d.P.R. 380 del 06-06-2001 per gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire.
- Co. 5** Nel caso di omessa comunicazione, i manufatti eventualmente installati o costruiti non potranno essere considerati per esigenze stagionali o temporanee e, conseguentemente, saranno considerati “nuove costruzioni” a tutti gli effetti.

il tecnico istruttore
(Geom. Patrizio Scarpini)

Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82 del 07-03-2005, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

il Responsabile dell'AREA TECNICA I – Servizio Edilizia e Sisma
(Arch. Marino Ciucci)

Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82 del 07-03-2005, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa